

Consiglio di Stato, Sezione V 25/01/1995 n. 130

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

La legittimazione e l'interesse dei terzi ad impugnare la determinazione dell'Amministrazione di stipulare un contratto a trattativa privata sussistono tutte le volte che essa incida su rapporti obbligatori in corso di svolgimento, ovvero su aspettative create dalla medesima Amministrazione. Il termine fissato dall'Amministrazione per la presentazione delle offerte in una gara d'appalto deve ritenersi inderogabile e non può essere disatteso senza che sia violato il principio fondamentale della par condicio, che presiede all'operato dell'Amministrazione stessa anche nelle procedure selettive espletate nell'ambito di una trattativa privata.